

**ALLEGATO B****CODICE ETICO****Titolo I  
Diritti e doveri fondamentali****Articolo 1***Libertà di studio, di ricerca scientifica e di insegnamento*

1. L'Università garantisce un'organizzazione conforme agli ideali di libertà e di autonomia individuale.
2. Nell'esercizio della libertà accademica, i componenti dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta responsabile e conforme alle regole, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione.
3. I componenti della comunità universitaria sono, altresì, tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa delle prescrizioni dirette ad assicurare la trasparenza, l'imparzialità, l'equità e l'efficienza delle attività istituzionali dell'Ateneo.

**Articolo 2***Trasparenza*

1. L'Università, nel perseguire l'obiettivo di un'ampia coesione e partecipazione collettiva alla vita istituzionale, si adopera per garantire agli studenti e, in generale, alle diverse categorie degli *stakeholder*, la massima trasparenza e conoscibilità dell'azione politica, gestionale e amministrativa, nonché la chiarezza e la comprensibilità degli atti, in conformità ai principi di semplificazione e di rendicontazione sociale.
2. A tal fine, valorizza il portale istituzionale quale principale punto di accesso integrato alle informazioni e ai servizi riguardanti la vita universitaria, nonché quale strumento di promozione concreta di un'effettiva trasparenza degli atti e delle attività istituzionali.

**Titolo II  
Regole di condotta****Articolo 3***Doveri fondamentali*

1. L'Università ritiene essenziali, ai fini del conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il rispetto dei valori di onestà intellettuale, rispetto reciproco e probità.
2. Altresì, tutti gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a uniformarsi, nel loro agire, alle norme vigenti e a criteri di lealtà e imparzialità nei confronti dell'istituzione universitaria, nel suo complesso, e di ogni suo singolo componente.

**Articolo 4***Divieto di discriminazioni*

1. L'Università respinge e persegue ogni forma di discriminazione per motivi di religione, opinioni politiche, genere e orientamento sessuale, aspetto fisico e colore della pelle, origini etniche, lingua, cittadinanza, disabilità, condizioni personali, sociali e di salute, gravidanza, scelte familiari, età, nonché ruolo ricoperto in ambito universitario.
2. Allo scopo di assicurare piena parità, nelle diverse manifestazioni della vita universitaria, l'Università adotta misure dirette a prevenire e rimuovere situazioni di svantaggio, riconducibili a uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma.
3. È compito dell'Università e dei suoi componenti incoraggiare le iniziative volte a tutelare e salvaguardare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.

**Articolo 5***Abuso di posizione*

1. A nessun appartenente alla comunità accademica è consentito abusare dell'autorevolezza o della superiorità derivanti dalla propria posizione, allo scopo di trarre vantaggi personali o di imporre ad altri l'esecuzione di prestazioni o di servizi che non siano dovuti o funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.

**Articolo 6***Molestie di natura sessuale*

1. Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale, o qualsiasi altro tipo di discriminazione, basata sul sesso, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nell'ambiente di studio e di lavoro, inclusi gli atteggiamenti fisici, ovvero le espressioni verbali. L'Università deplora le molestie di natura sessuale e assicura alle vittime una sollecita protezione, libera dal pregiudizio.
2. Costituisce obbligo morale denunciare i comportamenti di molestia di cui si sia a conoscenza, mentre, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, è ravvisabile responsabilità nell'assistervi passivamente.
3. È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti.
4. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante.
5. Assumono particolare gravità le molestie sessuali da parte di docenti, nei confronti di studenti.

**Articolo 7***Familismo, nepotismo e favoritismo*

1. Ricorre familismo o nepotismo quando un componente alla comunità universitaria, nel suo ruolo, anche temporaneo, abusi della propria posizione, o indirizzi illecitamente la propria attività, per concedere benefici, favorire incarichi o posizioni, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in specie, ancorché non esclusivamente, l'avvio e lo sviluppo della carriera

universitaria di figli, familiari, affini o conviventi.

2. Altresi, si considera nepotismo ogni pratica di favoritismo, posta in essere da un docente a vantaggio di un collaboratore, che si traduca in condotte arbitrarie e contrarie al buon nome dell'Ateneo, ai valori d'imparzialità e all'interesse di altri candidati più meritevoli.

3. Fatta salva la normativa vigente, l'Università condanna e persegue ogni forma di familismo, nepotismo e favoritismo, pertanto, prescrive ai professori, ai ricercatori e a ogni altro componente della comunità universitaria di astenersi da qualsivoglia condotta di tal genere.

### **Articolo 8**

#### *Doni e benefici*

1. Tutti i componenti della comunità universitaria devono astenersi dal sollecitare, incoraggiare o accettare doni o benefici di qualsivoglia natura, suscettibili di pregiudicare, direttamente o indirettamente, l'indipendenza e l'autonomia nell'adempimento dei compiti istituzionali.

2. Possono essere accettate offerte spontanee di doni o di omaggi di modesto o nullo valore economico, e sempre che il fatto non incida, nemmeno indirettamente, sul corretto adempimento delle attività istituzionali.

### **Articolo 9**

#### *Decoro dei luoghi di lavoro e di studio*

1. Ogni appartenente alla comunità universitaria è tenuto al rispetto e al decoro dei luoghi di lavoro e di studio; se investito di responsabilità istituzionale, ha l'obbligo di rilevarne e segnalarne l'inosservanza.

## **Titolo III**

### **Tutela dell'Università**

### **Articolo 10**

#### *Utilizzo delle risorse dell'Università*

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria utilizzano le risorse economiche istituzionali, nel rispetto formale e sostanziale delle norme e dei regolamenti vigenti, e in modo da poter rendicontare l'uso efficiente ed efficace delle stesse e produrre idonea documentazione, ove richiesta.

2. A nessun componente dell'Ateneo è consentito, in difetto di autorizzazione da parte dei competenti organi, utilizzare o concedere in uso, a persone o enti, attrezzature, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università, per fini di natura personale e/o per scopi estranei a quelli dell'istituzione universitaria o, in ogni caso, non approvati da quest'ultima.

### **Articolo 11**

#### *Uso e tutela del nome dell'Università*

1. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a rispettare il buon nome dell'istituzione, e ad astenersi dal porre in essere condotte tali da recare danno alla sua immagine e alla

sua reputazione, anche mediante la divulgazione di notizie riservate.

2. Salva autorizzazione, a nessun componente è consentito:

- a) utilizzare il logo e il nome dell'Università;
- b) associare la reputazione dell'Università ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
- c) esprimere pubblicamente posizioni e opinioni personali, presentandole come ufficiali dell'Università.

### **Articolo 12**

#### *Dovere di riservatezza*

1. I componenti della comunità universitaria sono tenuti a mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, salvi gli obblighi di trasparenza, in conformità alle norme e ai regolamenti. In particolare, essi si impegnano a:

- a) rispettare la riservatezza di persone o di enti di cui l'Università detenga informazioni protette;
- b) non rivelare dati o informazioni acquisite dalla partecipazione a organi accademici;
- c) consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo;
- d) prevenire l'eventuale dispersione di dati, osservando le misure di sicurezza impartite.

### **Articolo 13**

#### *Tutela della proprietà intellettuale*

1. I componenti della comunità universitaria rifiutano lo sfruttamento della ricerca a fini privati, o l'occultamento dei suoi risultati, allo scopo di trarne vantaggio personale; rinunciano, altresì, a mantenere segreti, in contrasto con gli interessi dell'Ateneo alla brevettazione, alla pubblica circolazione delle idee e alla diffusione della conoscenza.

2. I componenti della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme e degli accordi, in materia di proprietà industriale e intellettuale.

3. In particolare, le invenzioni sviluppate all'interno dell'Università, o con l'ausilio di personale, materiali, strumentazioni o altre strutture, così come gli esiti di ricerche e studi che potrebbero condurre a risultati brevettabili, devono essere divulgati nel rispetto delle norme e degli accordi in materia.

### **Articolo 14**

#### *Conflitto di interessi*

1. Ricorre un conflitto di interessi, quando un appartenente alla comunità universitaria, a esclusione degli studenti non investiti di incarico istituzionale, si ponga in potenziale o effettivo contrasto con l'interesse dell'Ateneo.

2. Il conflitto può riguardare anche le relazioni con enti di formazione o di ricerca scientifica, sia pubblici sia privati, ovvero con università potenzialmente concorrenti.

3. L'interesse privato, non necessariamente di natura economica, è tale quando si tratti di:

- a) interesse personale dell'appartenente alla comunità;

- b) interesse del coniuge, del convivente, di parenti o affini entro il quarto grado;
- c) interesse di persone giuridiche o enti, di cui un componente della comunità abbia il controllo, o possieda una quota significativa di partecipazione, o con cui abbia rapporti di interesse di qualsivoglia genere;
- d) interesse di terzi, qualora ne possa consapevolmente derivare un vantaggio a un componente dell'Università.

4. Il componente della comunità universitaria, che in una determinata attività o circostanza, venga a trovarsi in conflitto d'interessi con l'Ateneo, ne informa tempestivamente il responsabile dell'organo, della struttura o dell'ufficio di appartenenza, astenendosi, in ogni caso, da atti, deliberazioni o azioni in merito.

#### **Titolo IV** **Disposizioni di attuazione**

##### **Articolo 15**

##### *Osservanza e violazione del codice etico*

1. È dovere dei professori, dei ricercatori, del personale dirigente, tecnico amministrativo, degli studenti e di ogni altro componente della comunità dell'Ateneo, prendere visione del presente Codice e conformarsi agli standard di condotta che vi sono dettati e a quelli ricavabili dalle prassi interpretative.
2. Fatte salve le norme civili, penali e amministrative, la violazione delle disposizioni del presente Codice è fonte di responsabilità disciplinare.

